DATACONSULTING
PAYROLL | ACCOUNTING | TAX

In collaborazione con
In Zusammenarbeit mit
PODINI & PARTNERS

15.06.2020

CORONAVIRUS | COVID 19 | DECRETO RILANCIO

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE NEL DECRETO RILANCIO

In questa scheda verranno analizzate **alcune delle principali agevolazioni** previste dal Decreto Rilancio (D.l. 34/2020), entrato in vigore lo scorso 19 maggio, con riferimento in particolare alle seguenti voci di costo: riduzione dei costi fissi per l'energia elettrica, canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo.

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE NEL DECRETO RILANCIO	
Riduzioni oneri bollette elettriche	Per i **mesi di maggio, giugno e luglio 2020**, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la **riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche** connesse in bassa tensione **diverse dagli usi domestici**, con riferimento alle voci della bolletta identificate come **"trasporto e gestione del contatore"** e "**oneri generali di sistema",** nel limite massimo delle risorse disponibili, che costituiscono tetto di spesa[1]. Per le finalità e nei limiti suddetti, **l'Autorità ridetermina**, senza aggravi tariffari per le utenze interessate, in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa previsto, **le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema**, da **applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020**, in modo che: • **sia previsto un risparmio**, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; • per le sole utenze con potenza disponibile **superiore a 3,3 kW**, la spesa effettiva relativa alle due voci in argomento non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata **fissato convenzionalmente pari a 3 kW.**
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Previsto, **per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019**, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, un **credito d'imposta per l'ammontare mensile dei canoni di locazione**, di **leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo**, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo relativi ai mesi di **marzo, aprile e maggio 2020.** Per le **strutture alberghiere e agrituristiche** il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

[1] articolo 30, DL 19 maggio 2020, n. 34

Il credito d'imposta spetta anche agli **enti non commerciali (compresi i c.d. Enti del Terzo Settore)** in relazione ai canoni relativi agli immobili destinati allo svolgimento dell'**attività istituzionale.**

La misura si applica a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a condizione che:

- abbiano conseguito **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel 2019 (per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'impos6ta spetta Indipendentemente dal volume dei ricavi del periodo d'imposta precedente);
- abbiano **subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

La norma specifica che l'agevolazione **è commisurata all'importo del canone versato** nel periodo d'imposta 2020:

- con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio;**
- **per le strutture turistico** ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei **mesi di aprile, maggio e giugno.**

L'importo del credito viene diversamente modulato in ragione del contratto in dipendenza del quale l'immobile è concesso al beneficiario:

- in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d'imposta pari al **60% del canone mensile versato**;
- in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, spetta un credito d'imposta pari al **30% del canone mensile versato**.

Il credito d'imposta non è soggetto a limiti di compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini IRAP.

Essendovi una possibile parziale sovrapposizione in capo ad alcuni soggetti del beneficio suddetto con il credito d'imposta per botteghe e negozi (immobili rientranti nella categoria catastale C/1)[2], **il legislatore ha previsto l'espresso divieto di cumulo dei benefici** in relazione ai canoni di locazione del mese di marzo che hanno beneficiato di tale agevolazione.

Le modalità di fruizione del credito d'imposta per il locatario hanno riguardo sia alla possibilità di utilizzo diretto, sia alla facoltà di cessione:

- **utilizzo in compensazione**, previo pagamento dei canoni di riferimento;
- **utilizzo nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;

[2] dell'articolo 65 del c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020

<table>
<tr><td></td><td>

- **cessione, anche parziale, del credito d'imposta** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari[3].Nella situazione più comune tale ultima disposizione potrà concretizzarsi **nella cessione del credito d'imposta al locatore a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare**.

</td></tr>
<tr><td>Cessione dei crediti d'imposta introdotti a seguito del covid-19</td><td>

Come già più volte detto anche la scorsa settimana, a decorrere **dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, i soggetti **beneficiari dei crediti d'imposta elencati di seguito possono**, in luogo dell'utilizzo diretto, **optare per la cessione**, anche parziale, **degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.**

<table>
<tr><th>Tipologia di credito</th><th>Misura</th></tr>
<tr><td>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
(Articolo 120 del decreto Rilancio)</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>Credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione
(Articolo 125 del decreto Rilancio)</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
(Articolo 28 del decreto Rilancio)</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>Credito d'imposta affitto botteghe e negozi
(Articolo 65 del decreto Cura Italia)</td><td>60%</td></tr>
</table>

I cessionari utilizzano il credito ceduto **in compensazione**. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con **le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente**.
La quota di credito non utilizzata nell'anno **non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.**
Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** sono definite le **modalità attuative** delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative **all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.**

</td></tr>
<tr><td>Contributi fondo perduto</td><td>

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il **Decreto rilancio** prevede il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** a favore dei **soggetti esercenti attività**:

- d'impresa;
- di lavoro autonomo;

</td></tr>
</table>

[3] art. 122, comma 2, lett. b), Decreto Rilancio

	• di reddito agrario; • titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi; con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019 e con un ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.** **Sono esclusi:** • i soggetti che hanno **cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza,** • gli **enti pubblici di** cui all'articolo 74, • gli **Intermediari finanziari e società di partecipazione**[4]**,** • e **i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità** (600,00 euro) previste dagli articoli 27, 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo), • **lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** (con casse private)[5]. I soggetti ammessi al contributo, per poterne usufruire devono verificare le seguenti condizioni: • **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019; • ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.** Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, quindi considerare le operazioni eseguite (fatturate) nel mese di aprile che hanno concorso alla liquidazione IVA di aprile, oltre che i corrispettivi per le operazioni non rilevanti ai fini IVA. **Indipendentemente dal requisito del calo del fatturato,** il contributo spetta: • ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019; • e ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, la relazione illustrativa chiarisce che si intende salvaguardare la posizione dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche**, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato** (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza).

[4] di cui all'articolo 162-bis del Tuir
[5] di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103

REQUISITI	
ricavi o compensi del 2019 **non superiori a 5 milioni di euro**	fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 **inferiore a 2/3** fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019

L'ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato **applicando una percentuale alla differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2019**, pari al:

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

L'ammontare dell'indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un **importo non inferiore a 1.000 euro** per le **persone fisiche** e a **2.000 euro** per i **soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, **un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, **entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione** della stessa, come verrà definita con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che al momento **non sono ancora disponibili le procedure per presentare la domanda.**

Come indicato nel decreto, per determinare l'importo del contributo concedibile, occorre applicare una percentuale alla **differenza tra l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020** e l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2019, secondo la seguente tabella, con un minimo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per le persone giuridiche.

FATTURATO COMPLESSIVO 2019 (€)	% CONTRIBUTO SPETTANTE
fino 400.000	20%
400.000 – 1.000.000	15%
1.000.000 – 5.000.000	10%

Esempio

Prendiamo un'azienda:

- con ricavi del 2019 pari a 3.700.000 euro
- con un fatturato nel mese di aprile 2019 pari a 500.000 euro
- e un fatturato di aprile 2020 pari a 300.000 euro

Sulla base di questi dati, avrà diritto ad un contributo pari al **10%** della differenza tra il fatturato di aprile del 2019 e quello di aprile del 2020, ovvero il **contributo erogabile** sarà pari **20.000 euro.**

Fatturato complessivo anno 2019 (ai fini imposte dirette)	3.700.000
Inizio attività successivo al 01.01.19? (si/no)	no
domicilio o sede operativa in comuni colpiti da altri stati di emergenza dovuti ad altri eventi calamitosi? (si/no)	no
Fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020	300.000
Fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019	500.000
Diminuzione di fatturato	200.000
% Contributo spettante	10%
CONTRIBUTO SPETTANTE (% CONTRIBUTO X DIMINUZIONE DEL FATTURATO)	**20.000**

Vi ricordiamo inoltre quanto disposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano in termini di finanziamenti e misure di sostegno, che potete trovare al link:

https://siriparte.provincia.bz.it/finanziamenti-e-misure-di-sostegno.asp

Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni.